



APPROVATO CON DELIBERA
DI G.C. N° 2 DEL 16/01/2019

COMUNE DI MARA
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DETERMINAZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE
ART. 113 DEL D.LGS 50/2016**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” - di seguito denominato “Codice” - e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno del comune di MARA”, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.

2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento ed ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti esecutivi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.

CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 3 – Costituzione ed accantonamento

1. L'Amministrazione comunale destina ad un “**Fondo incentivante per le funzioni tecniche**”, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

Art. 4 – Percentuale effettiva del Fondo

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:

- a. importo a base di gara fino ad euro 2.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
- b. per la quota parte di importo eccedente euro 2.000.000 e fino a euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
- c. per la quota parte di importo eccedente euro 5.000.000 e fino a euro 20.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;

- d. per la quota parte di importo eccedente euro 20.000.000 e fino a euro 40.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
 - e. per la quota parte di importo eccedente euro 40.000.000 e fino a euro 60.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%;
 - f. per la quota parte di importo eccedente euro 60.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,0%;
2. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà nella misura massima del 2%.
 3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
 4. Le somme occorrenti per la costituzione e l'accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

CAPO III -RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5 – Percentuale destinata alla ripartizione del Fondo

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 6 – Conferimento degli incarichi ed individuazione del personale

1. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento.
2. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, la stazione appaltante, con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa, nomina un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.
4. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
5. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. oo) del

Codice⁽¹⁾, il RUP dovrà possedere, la qualifica di Project Manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

7. La stazione appaltante ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione della Centrale Unica di Committenza del Comune di "MARA" –laddove costituita-. In questi casi, il Responsabile del Procedimento della gara è nominato secondo le previsioni della Convenzione istitutiva della CUC unionale.
8. Qualora la CUC unionale non fosse ancora costituita, la stazione appaltante, se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice.
9. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
10. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Responsabile dell'Area preposto, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
11. Lo stesso Responsabile d'Area può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento e salvo che la revoca non sia riferita allo stesso incarico di RUP. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
12. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a. l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b. il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - c. i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.
13. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altra Area, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile dell'Area coinvolto.
14. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

⁽¹⁾ «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

15. Partecipano alla ripartizione del fondo:

- a. il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;
- b. il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice;
- c. il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di valutazione preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
- d. il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (Centrale Unica di Committenza o, qualora non istituita, il RUP);
- e. il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice;
- f. il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;
- g. il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Art. 7 – Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile dell'Area preposto, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Responsabilità Unica del Procedimento	5	49	Art. 31	RUP	10	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	90

Programmazione della spesa per interventi	5	25	Art. 21	RUP	10	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	90

Verifica preventiva del Progetto	1	10	Art. 26, c. 6, lett. c) e d)	RUP	10	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	90

Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10	34	CUC/RUP	Responsabile CUC/RUP	10	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	90

Direzione Lavori ovvero Direzione dell'esecuzione del contratto	10	54	Art. 101	Direttore dei Lavori/ di Esecuzione	20	80
				Direttore operativo	0	30
				Ispettore di cantiere	0	20
				Coordinatore sicurezza	0	30

				Collaboratore/i amministrativo/i	0	10
--	--	--	--	----------------------------------	---	----

Collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità/Regolare esecuzione	1	10	Art. 102	Collaudatore tecnico-amministrativo	40	100
				Collaudatore statico	0	100
				Collaboratore tecnico	0	60
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	10

3. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 2, comunque non eccedenti il limite massimo dell'incentivo previsto dall'articolo 3, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento una complessità dell'attività, non prevedibile, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.
4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal Responsabile di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.
5. In caso di esecuzione di servizi o forniture pluriennali, derivanti da affidamenti di un'unica gara, l'incentivo per la direzione di esecuzione del contratto sarà suddiviso per la durata del contratto e liquidato conseguentemente;

Art. 8 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni

Art. 9 – Riduzione delle risorse finanziarie - penali

1. Il Responsabile dell'Area preposto, ovvero il Segretario Comunale nel caso in cui il R.U.P. coincidesse col Responsabile d'area, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definitivi dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 6.
2. Qualora si verificassero incrementi ingiustificati dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a. incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b. incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c. incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi ingiustificati dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a. incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

- b. incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c. incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50% .
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
- a. incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b. incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c. incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

Art. 10 – Corresponsione ed erogazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
 - a. all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - i. nella misura dell'50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - ii. nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - b. all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regularizzare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - i. nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - ii. la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - iii. la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - c. nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

Art. 11 – Corresponsione ed erogazione dell'incentivo

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo
2. Il Responsabile d'Area preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. Lo stesso Responsabile di cui al 1° comma dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art. 12, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 14, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.

Art. 12 – Incremento della quota del fondo

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3;
2. Il fondo di cui all'art. 3 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 9 e da eventuali

disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

CAPO IV - FONDO PER L'INNOVAZIONE

Art. 13 – Percentuale del fondo per l'innovazione

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori

CAPO V - NORME FINALI

Art. 14 – Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
2. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
4. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi per lavori di opere effettuate prima dell'entrata in vigore del D.lgs 50/2016, per i quali continueranno ad applicarsi le disposizioni previdenti, in quanto compatibili.
5. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche espletate successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs 50/2016.